

Art. Capoverso	Regolamento di previdenza 2024	Art. Capoverso	Regolamento di previdenza 2025	Comunicazione esterna	Persono assicurate	Persono beneficiarie di rendita
IL	<b>Informazioni generali</b>	IL	<b>Informazioni generali</b>			
Art. 3	<b>Contratto di affiliazione</b>	Art. 3	<b>Contratto di affiliazione</b>			
			<b>3.2</b> <b>Obbligo di notifica della persona assicurata</b>			
		1.	<del>Se i dati personali notificati dal datore o datrice di lavoro non sono corretti, la persona assicurata comunica le modifiche allo stesso o alla stessa. La persona assicurata è responsabile del cambiamento del piano previdenziale (piano a scelta) e lo comunica tempestivamente tramite il portale online per assicurati. Sono determinanti le disposizioni ai sensi dell'articolo 13.2.</del>	Nuovo: il cambiamento del piano a scelta deve essere notificato dalla persona assicurata e comunicato tassativamente tramite il portale online.	X	
Art. 4	<b>Piano previdenziale</b>	Art. 4	<b>Piano previdenziale</b>			
1+2.		1+2.	Invariato			
		3.	<del>La fondazione assicura che siano utilizzati esclusivamente piani previdenziali approvati dal perito o perita in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 52e LPP.</del>	Nuovo: integrazione sulla base della direttiva della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV	X	
Art. 6	<b>Persono assicurate</b>	Art. 6	<b>Persono assicurate</b>			
6.1	<b>Ammissione alla previdenza</b>	6.1	<b>Ammissione alla previdenza</b>			
1.	I lavoratori e lavoratrici che hanno compiuto 17 anni di età, che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento e il cui salario annuo previsto soggetto al pagamento dei contributi AVS supera la soglia d'ingresso ai sensi del piano previdenziale sono assicurati obbligatoriamente per i rischi di decesso e di invalidità. A partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 24 anni, vengono inoltre ammessi alla previdenza per la vecchiaia a condizione che non siano già stati costituiti degli avverti di vecchiaia prima del compimento dei 24 anni.	1.	I lavoratori e lavoratrici che hanno compiuto 17 anni di età, che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento e il cui salario annuo previsto soggetto al pagamento dei contributi AVS supera la soglia d'ingresso ai sensi del piano previdenziale sono assicurati obbligatoriamente per i rischi di decesso e di invalidità. A partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 24 anni, <del>vengono</del> devono inoltre essere ammessi alla previdenza per la vecchiaia, <del>a condizione che non siano già stati costituiti degli avverti di vecchiaia prima del compimento dei 24 anni.</del> Nel piano previdenziale è possibile definire se i lavoratori e lavoratrici debbano essere ammessi alla previdenza per la vecchiaia prima di questa data – al più presto a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni.	Modifica: definizione della prima data possibile per l'inizio del processo di risparmio da parte del datore o datrice di lavoro.	X	
2.		2.	Invariato			
6.2	<b>Eccezioni</b>	6.2	<b>Eccezioni</b>			
	Non vengono assicurate:		Non vengono assicurate:			
a)+b)		a)+b)	Invariato			
c)	I lavoratori e lavoratrici che sono parzialmente invalidi al momento della loro ammissione ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) sono ammessi all'assicurazione se il loro salario annuo soggetto al pagamento dei contributi AVS supera il salario minimo ai sensi del piano previdenziale. Tale soglia viene ridotta fino a concorrenza del diritto alla rendita parziale. La regolamentazione si applica per analogia alle persone che continuano a essere assicurate ai sensi dell'articolo 26a LPP.	c)	I lavoratori e lavoratrici che sono parzialmente invalidi al momento della loro ammissione ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) sono ammessi all'assicurazione se il loro salario annuo soggetto al pagamento dei contributi AVS supera la soglia d'ingresso <del>facoltativa</del> <del>assoluta</del> ai sensi del piano previdenziale. Tale soglia viene ridotta fino a concorrenza del diritto alla rendita parziale. <del>La regolamentazione si applica per analogia alle persone che continuano a essere assicurate ai sensi dell'articolo 26a LPP</del> Non sono ammesse all'assicurazione le persone che nell'ufficio del mantenimento dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 26a LPP sono già assicurate presso un altro istituto di previdenza;	Precisazione: determinante per l'obbligo assicurativo nella previdenza professionale è la soglia d'ingresso definita dal datore o datrice di lavoro nel piano previdenziale.  Nuovo: criterio di esclusione in relazione al mantenimento dell'assicurazione.	X	
d)+e)		d)+e)	Invariato			
Art. 10	<b>Salario assicurato</b>	Art. 10	<b>Salario assicurato</b>			
10.7	<b>Mantenimento dell'assicurazione dopo il compimento del 58° anno di età</b>	10.7	<b>Mantenimento dell'assicurazione dopo il compimento del 58° anno di età</b>			
1.		1.	Invariato			
2.	La persona assicurata può scegliere in che modo intende continuare a essere assicurata:	2.	La persona assicurata può scegliere in che modo intende continuare a essere assicurata:			
a)	prestazioni di rischio rispetto all'ultimo salario AVS valido;	a)	prestazioni di rischio rispetto all'ultimo salario AVS valido;			
b)	prestazioni di rischio rispetto a un salario AVS più basso;	<del>b)</del>	<del>prestazioni di rischio rispetto a un salario AVS più basso;</del>	Eliminato: adattamento alle disposizioni di legge	X	
c)	prestazioni di rischio e di vecchiaia rispetto all'ultimo salario AVS valido;	<del>c)</del>	<del>prestazioni di rischio e di vecchiaia rispetto all'ultimo salario AVS valido;</del>			
d)	prestazioni di rischio e di vecchiaia rispetto a un salario AVS più basso.	<del>d)</del>	<del>prestazioni di rischio e di vecchiaia rispetto a un salario AVS più basso.</del>			

3-6		3-6	invariato			
<b>III.</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>III.</b>	<b>Finanziamento</b>			
<b>Art. 12</b>	<b>Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione</b>	<b>Art. 12</b>	<b>Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione</b>			
1.		1.	invariato			
2.	L'obbligo di contribuzione è disciplinato come segue: - Se l'entrata o la mutazione avviene prima del 16 del mese, è dovuto l'intero contributo mensile. - Se l'entrata o la mutazione soggetta al pagamento dei contributi avviene il 16 del mese o in una data successiva, i contributi sono dovuti dal primo giorno del mese seguente. - In caso di uscita o di decesso prima del 16 del mese, il contributo mensile è dovuto fino alla fine del mese precedente. - In caso di uscita o di decesso dopo il 16 del mese, il contributo è dovuto per tutto il mese. - In caso di pensionamento, il contributo mensile è dovuto per tutto il mese. - In caso di inabilità al lavoro si applica l'articolo 19.4.	2.	L'obbligo di contribuzione è <del>disciplinato come segue</del> inizia il primo giorno del rapporto d'impiego e termina l'ultimo giorno del rapporto di lavoro. In caso di pensionamento o di decesso l'obbligo di contribuzione termina alla fine del mese del pensionamento o del decesso. <del>Se l'entrata o la mutazione avviene prima del 16 del mese, è dovuto l'intero contributo mensile.</del> <del>Se l'entrata o la mutazione soggetta al pagamento dei contributi avviene il 16 del mese o in una data successiva, i contributi sono dovuti dal primo giorno del mese seguente.</del> <del>In caso di uscita o di decesso prima del 16 del mese, il contributo mensile è dovuto fino alla fine del mese precedente.</del> <del>In caso di uscita o di decesso dopo il 16 del mese, il contributo è dovuto per tutto il mese.</del> <del>In caso di pensionamento, il contributo mensile è dovuto per tutto il mese.</del> <del>In caso di inabilità al lavoro si applica l'articolo 19.4. Se una persona assicurata è inabile al lavoro (incapacità lavorativa art. 19.4.), i contributi vengono conteggiati in base ai giorni esati.</del>	Modifica: la rappresentazione dei contributi sul carteggio dei contributi avviene ora in base ai giorni esati.		X
3-5		3-5	invariato			
<b>Art. 13</b>	<b>Ammontare dei contributi</b>	<b>Art. 13</b>	<b>Ammontare dei contributi</b>			
<b>13.2</b>	<b>Possibilità di scelta tra piani previdenziali</b>	<b>13.2</b>	<b>Possibilità di scelta tra piani previdenziali</b>			
1.	Se il piano previdenziale prevede diversi piani di risparmio, al momento dell'adeguamento salariale annuale la persona assicurata può scegliere se per l'anno seguente intende passare volontariamente a un piano di risparmio con aliquote di contribuzione differenti.	1.	Se il piano previdenziale prevede diversi piani di risparmio, la persona assicurata può scegliere una volta ogni 12 mesi in quale piano di risparmio vuole essere assicurata. <del>Al momento dell'adeguamento salariale annuale la persona assicurata può scegliere se per l'anno seguente intende passare volontariamente a un piano di risparmio con aliquote di contribuzione differenti.</del> La persona assicurata notifica alla fondazione la data del cambiamento del piano di risparmio e il piano di risparmio desiderato (piano a scelta) attraverso il portale online.	Nuovo: il cambiamento del piano a scelta deve essere notificato dalla persona assicurata e comunicato tassativamente tramite il portale online.		X
2.	La modifica richiesta del piano deve essere comunicata dal datore o datrice di lavoro alla fondazione a cadenza annuale nell'ambito della procedura di notifica dei dati salariali. Se entro la data prevista non perviene alcuna comunicazione, varranno le situazioni precedenti oppure, in mancanza di simili istruzioni, il piano standard secondo il piano previdenziale.	2.	<del>La modifica richiesta del piano deve essere comunicata dal datore o datrice di lavoro alla fondazione a cadenza annuale nell'ambito della procedura di notifica dei dati salariali. Se entro la data prevista non perviene alcuna comunicazione, varranno le situazioni precedenti oppure, in mancanza di simili istruzioni, il piano standard secondo il piano previdenziale.</del>			X
<b>Art. 14</b>	<b>Prestazione d'entrata, riscatto facoltativo</b>	<b>Art. 14</b>	<b>Prestazione d'entrata, riscatto facoltativo</b>			
<b>14.2</b>	<b>Riscatto facoltativo</b>	<b>14.2</b>	<b>Riscatto facoltativo</b>			
1-4.		1-4.	invariato			
5.	Sono esclusi da tale limitazione i riscatti in caso di divorzio o di scioglimento di un'unione domestica registrata ai sensi dell'articolo 225 LFLP.	5.	<del>Se sono stati effettuati prelievi in seguito a divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata, i riscatti facoltativi possono aver luogo soltanto se tali prelievi sono stati prima completamente rimborsati. Sono esclusi da tale limitazione i riscatti in caso di divorzio o di scioglimento di un'unione domestica registrata ai sensi dell'articolo 225 LFLP.</del>	Precisazione: definizione dei presupposti per i riscatti facoltativi dopo un divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata.		X
6-8.		6-8.	invariato			
<b>Art. 15</b>	<b>Riscatto nel pensionamento anticipato</b>	<b>Art. 15</b>	<b>Riscatto nel pensionamento anticipato <del>o</del> rendita transitoria AVS</b>			
<b>15.3</b>	<b>Utilizzo dei conti di riscatto</b>	<b>15.3</b>	<b>Utilizzo dei conti di riscatto</b>			
1.	L'importo del conto di riscatto è esigibile, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:	1.	L'importo del conto di riscatto è esigibile, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:			
a)+b)		a)+b)	invariato			
c)	Se una persona assicurata muore prima del pensionamento, i conferimenti sono corrisposti sotto forma di capitale supplementare all'ala coniuge o convivente superstita ai sensi dell'articolo 20.4, o in mancanza di quest'ultima alle persone beneficiarie ai sensi dell'articolo 20.6.	c)	Se una persona assicurata decede prima <del>del raggiungimento dell'età di riferimento</del> e del pensionamento, i conferimenti sono corrisposti sotto forma di capitale supplementare all'ala coniuge o convivente superstita ai sensi dell'articolo 20.4, o in mancanza di quest'ultima alle persone beneficiarie ai sensi dell'articolo 20.6.	Modifica: precisazione dei presupposti per il diritto alla restituzione in caso di riscatti facoltativi.		X
d)		d)	invariato			
2.		2.	invariato			

3.	Se la persona assicurata rimanda il momento del pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia annua, calcolata sulla base degli averi di vecchiaia esistenti e degli averi sul «conto pensionamento anticipato», non deve superare al momento dell'effettivo pensionamento il 105% dell'obiettivo di prestazione regolamentare. Determinante per il calcolo dell'obiettivo di prestazione è il piano previdenziale al momento dell'effettivo pensionamento.	3.	Se la persona assicurata rimanda il momento del pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia annua, calcolata sulla base degli averi di vecchiaia esistenti e degli averi sul «conto pensionamento anticipato», non deve superare al momento dell'effettivo pensionamento il 105% dell'obiettivo di prestazione regolamentare. Determinante per il calcolo dell'obiettivo di prestazione è il piano previdenziale al momento dell'effettivo pensionamento. La fondazione verifica a cadenza annuale se viene raggiunto il limite. Se tale limite viene superato, i contributi di risparmio vengono ridotti o sospesi e i conti della persona assicurata non vengono più rimborsati. Se al momento del pensionamento la rendita di vecchiaia supera il 105% dell'obiettivo di prestazione regolamentare, la parte eccedente dell'avere di vecchiaia viene devoluta alla cassa di previdenza.	Nuovo: verifica a cadenza annuale del limite massimo dell'obiettivo di prestazione in seguito ai rinvii del momento del pensionamento e definizione delle conseguenze in caso di superamento del limite massimo del 105%.		
4.	La fondazione comunica alla persona assicurata il livello previsto del capitale in scadenza sul conto di riscatto, nel caso in cui la persona assicurata intenda approfittare in un secondo momento di un pensionamento prefinanziato. Un'eventuale eccedenza sul conto di riscatto viene devoluta alla cassa di previdenza.	4.	<del>La fondazione comunica alla persona assicurata il livello previsto del capitale in scadenza sul conto di riscatto, nel caso in cui la persona assicurata intenda approfittare in un secondo momento di un pensionamento prefinanziato. Un'eventuale eccedenza sul conto di riscatto viene devoluta alla cassa di previdenza.</del>	Eliminato: il capoverso 4 viene integrato nel capoverso 3.		X
Art. 16	Equilibrio finanziario	Art. 16	Equilibrio finanziario			
16.2	Provvedimenti in caso di copertura insufficiente	16.2	Provvedimenti in caso di copertura insufficiente			
1.5.		1.5.	Invariato			
6.	In caso di liquidazione parziale, il disavanzo tecnico della fondazione viene detratto proporzionalmente dalle prestazioni d'uscita regolamentari da trasferire, a condizione che ciò non comporti una riduzione degli averi di vecchiaia LPP.	6.	In caso di liquidazione parziale, il disavanzo tecnico della cassa di previdenza <del>deve essere</del> viene detratto proporzionalmente dalle prestazioni d'uscita regolamentari da trasferire, a condizione che ciò non comporti una riduzione degli averi di vecchiaia LPP. Il capitale di copertura dei beneficiari e beneficiarie di rendita viene ridotto del disavanzo tecnico della cassa di previdenza.	Precisazione: in caso di copertura insufficiente, il disavanzo viene definito a livello di cassa di previdenza. Nuovo: integrazione con la corrispondente applicazione per la riserva matematica per rendite. (dfr. Regolamento sulla liquidazione parziale all'1.1.2015)	X	X
IV.	Prestazioni previdenziali	IV.	Prestazioni previdenziali			
Art. 18	Prestazioni di vecchiaia	Art. 18	Prestazioni di vecchiaia			
18.3	Pensionamento parziale	18.3	Pensionamento parziale			
	Al più presto al compimento dei 58 anni può avere luogo un pensionamento parziale. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti in maniera cumulativa:		Al più presto al compimento dei 58 anni può avere luogo un pensionamento parziale. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti in maniera cumulativa:			
a)	Il salario annuo deve essere ridotto in maniera determinante e permanente, ma almeno nella misura del 20%. Il nuovo salario annuo determinante non deve essere inferiore alla soglia d'ingresso definita nel piano previdenziale;	a)	Il salario annuo deve essere ridotto in maniera determinante e permanente, <del>ma almeno nella misura del 20%</del> . La riduzione dev' essere pari ad almeno il 20% di un grado di occupazione a tempo pieno. Il nuovo salario annuo determinante non deve essere inferiore alla soglia d'ingresso definita nel piano previdenziale.	Precisazione: riduzione del salario annuo in caso di pensionamento parziale.	X	
b)-d)		b)-d)	Invariato			
18.5	Capitale di vecchiaia	18.5	Capitale di vecchiaia			
1.+2.		1.+2.	Invariato			
3.	La liquidazione in capitale deve essere comunicata alla fondazione insieme alla notifica di pensionamento.	3.	La liquidazione in capitale deve essere comunicata alla fondazione insieme alla notifica di pensionamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del pensionamento. Le disposizioni sul pagamento sono disciplinate nell'articolo 23.	Modifica: integrazione con il termine per la rivendicazione del pagamento della prestazione di vecchiaia.	X	
4.+5.		4.+5.	Invariato			
18.7	Rendita per figli di pensionato	18.7	Rendita per figli di pensionato			
1.	La persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio o figlia che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso di loro decesso. Se non viene ancora percepita alcuna rendita di vecchiaia del 1° pilastro, una rendita per figli di pensionato dopo il compimento del 18° anno d'età viene corrisposta solo se il figlio o la figlia si trova in formazione e il reddito annuo percepito non supera la rendita di vecchiaia massima totale del 1° pilastro.	1.	La persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio o figlia che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso di loro decesso. <del>Se non viene ancora percepita alcuna rendita di vecchiaia del 1° pilastro, una rendita per figli di pensionato dopo il compimento del 18° anno d'età viene corrisposta solo se il figlio o la figlia si trova in formazione e il reddito annuo percepito non supera la rendita di vecchiaia massima totale del 1° pilastro.</del>	Modifica: il diritto alle rendite per figli non può essere collegato al diritto alla rendita per figli dell'AVS. (Sentenza del Tribunale federale TF 3c_543/2021)	X	X
2.+3.		2.+3.	Invariato			
Art. 19	Prestazioni d'invalidità	Art. 19	Prestazioni d'invalidità			
19.2	Rendita d'invalidità	19.2	Rendita d'invalidità			
1.-3.		1.-3.	Invariato			
4.	Il diritto alla rendita d'invalidità decade alla fine del mese:	4.	Il diritto alla rendita d'invalidità decade alla fine del mese:			
a)+b)		a)+b)	Invariato			
c)	quando la persona assicurata raggiunge l'età di riferimento. In tal caso la rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 18.5. Questa corrisponde almeno alla rendita d'invalidità LPP adeguata all'andamento dei prezzi.	c)	quando la persona assicurata raggiunge l'età di riferimento. In tal caso la rendita d'invalidità viene sostituita dalla prestazione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 18.4. Questa corrisponde almeno alla rendita d'invalidità LPP adeguata all'andamento dei prezzi.	Modifica: la prestazione di vecchiaia può essere percepita sotto forma di capitale o di rendita.	X	X

19.4	<b>Esenero dall'obbligo di contribuzione in caso di incapacità lavorativa</b>	19.4 <b>Esenero dall'obbligo di contribuzione in caso di incapacità lavorativa</b>			
1.	L'obbligo di contribuzione da parte dei lavoratori e lavoratrici e dei datori e datrici di lavoro cessa al termine del periodo d'attesa definito nel piano previdenziale per la durata di un'incapacità lavorativa certificata per malattia o infortunio pari ad almeno il 40%. L'entità dell'esonero dall'obbligo di contribuzione dipende, fino al momento dei verificarsi dell'invalidità (art. 19.1 punto 1), dal grado di incapacità lavorativa attestata da personale medico e dal salario annuo assicurato ai verificarsi dell'incapacità lavorativa. L'esonero dal pagamento dei contributi cessa nel momento in cui viene riacquisita la capacità lavorativa, se l'incapacità lavorativa è inferiore al 40% e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro. Se la persona assicurata diventa nuovamente inabile al lavoro per la stessa causa o dopo un'interruzione di oltre tre mesi, il datore o datrice di lavoro ha l'obbligo di comunicare l'incapacità lavorativa con una nuova notifica dell'incapacità lavorativa. Il nuovo esonero dal pagamento dei contributi decorre dal termine del nuovo periodo d'attesa definito nel piano previdenziale. Per tutta la durata di fruizione dell'indennità di maternità non sussiste alcun diritto a un esonero dall'obbligo di contribuzione.	1. L'obbligo di contribuzione da parte dei lavoratori e lavoratrici e dei datori e datrici di lavoro cessa al termine del periodo d'attesa definito nel piano previdenziale per la durata di un'incapacità lavorativa certificata per malattia o infortunio pari ad almeno il 40%. L'entità dell'esonero dall'obbligo di contribuzione dipende, fino al momento dei verificarsi dell'invalidità (art. 19.1 punto 1), dal grado di incapacità lavorativa attestata da personale medico e dal salario annuo assicurato ai verificarsi dell'incapacità lavorativa. L'ammontare dell'esonero dall'obbligo di contribuzione si orienta all'articolo 19.2. <del>L'esonero dal pagamento dei contributi cessa nel momento in cui viene riacquisita la capacità lavorativa, se l'incapacità lavorativa è inferiore al 40% e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro.</del> Se la persona assicurata diventa nuovamente inabile al lavoro per la stessa causa o dopo un'interruzione di oltre tre mesi, il datore o datrice di lavoro ha l'obbligo di comunicare l'incapacità lavorativa con una nuova notifica dell'incapacità lavorativa. Il nuovo esonero dal pagamento dei contributi decorre dal termine del nuovo periodo d'attesa definito nel piano previdenziale. Per tutta la durata di fruizione dell'indennità di maternità non sussiste alcun diritto a un esonero dall'obbligo di contribuzione.	Modifica: l'esonero dall'obbligo di contribuzione si orienta ora al grado di invalidità della rendita totale dell'assicurazione invalidità.  Eliminato: la fine dell'esonero dall'obbligo di contribuzione è ora riportata nell'art. 19.4, cpv. 7.		X X
2.		2. Invariato			
3.	Non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi nei casi in cui l'incapacità lavorativa e le relative cause siano insorte prima del periodo di assicurazione della fondazione.	3. Non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi nei casi in cui l'incapacità lavorativa e le relative cause siano insorte prima del periodo di assicurazione o in un rapporto di previdenza precedente della fondazione.	Modifica: non sussiste automaticamente un diritto all'esonero dall'obbligo di contribuzione se è già stato concesso un esonero in un precedente rapporto di previdenza.	X	
4-6.		4-6. Invariato			
		7. <del>L'esonero dal pagamento dei contributi cessa:</del> <del>nel momento in cui viene riacquisita la capacità lavorativa;</del> <del>se l'incapacità lavorativa è inferiore al 40%;</del> <del>quando cessano le prestazioni sostitutive del salario;</del> <del>con l'uscita dalla fondazione oppure</del> <del>con i verificarsi di un caso di prestazione.</del>  <del>Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi cessa anche se sussiste una decisione dell'Assicurazione Federale per l'invalidità e non sorge alcun diritto a una prestazione della fondazione, indipendentemente dal fatto che continuano a essere erogate prestazioni sostitutive del salario. In questo caso, l'esonero dal pagamento dei contributi cessa alla fine del mese in cui la decisione è passata in giudicato.</del>	Nuovo: definizione della fine del diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.  Modifica: ripreso dall'art. 19.4, cpv. 1, nonché integrato.	X	
19.5	<b>Esenero dall'obbligo di contribuzione dopo il verificarsi del caso di prestazione</b>	19.5 <b>Esenero dall'obbligo di contribuzione dopo il verificarsi del caso di prestazione</b>			
1.	A partire dal momento dei verificarsi dell'invalidità (art. 19.1 punto 1) viene meno l'obbligo di pagamento dei contributi per i lavoratori e lavoratrici e i datori e datrici di lavoro in base alle disposizioni di legge. La fondazione si fa carico del pagamento dei contributi e gli averi di vecchiaia vengono mantenuti conformemente all'articolo 11.1.	1. A partire dal momento dei verificarsi dell'invalidità (art. 19.1 punto 1) viene meno l'obbligo di pagamento dei contributi per i lavoratori e lavoratrici e i datori e datrici di lavoro in base alle disposizioni di legge. La fondazione si fa carico del pagamento dei contributi e gli averi di vecchiaia vengono mantenuti conformemente all'articolo 11.1. L'esonero dall'obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese in cui non vengono più soddisfatte le condizioni per il diritto alle prestazioni d'invalidità.	Nuovo: definizione della fine del diritto all'esonero dall'obbligo di contribuzione con il venir meno delle prestazioni d'invalidità.	X	X
2.		2. Invariato			
Art. 20	<b>Prestazioni per superstiti</b>	Art. 20 <b>Prestazioni per superstiti</b>			
20.2	<b>Rendita per coniugi</b>	20.2 <b>Rendita per coniugi</b>			
1-3.		1-3. Invariato			
4.	Se il matrimonio è stato contratto dopo il verificarsi del caso di prestazione (invalidità vecchiaia), il diritto a una rendita per coniugi sussiste soltanto se l'ita coniuge superstite deve provvedere al sostentamento dei figli o se il matrimonio è durato almeno cinque anni. Se prima della contrazione del matrimonio l'ita coniuge superstite soddisfa le condizioni per il diritto a una rendita per convivente superstite, la durata della convivenza viene equiparata alla durata del matrimonio.	4. Se il matrimonio è stato contratto dopo il verificarsi del caso di prestazione (invalidità vecchiaia), il diritto a una rendita per coniugi sussiste soltanto se l'ita coniuge superstite deve provvedere al sostentamento dei figli o se il matrimonio è durato almeno cinque anni. Se prima del matrimonio l'ita coniuge superstite era stata notificata come convivente ai sensi dell'articolo 20.4, <del>assolutamente per il diritto a una rendita per convivente superstite, la durata della convivenza in comunione domestica viene computata alla durata del matrimonio. viene equiparata alla durata del matrimonio.</del>	Modifica: la durata della convivenza viene computata alla durata del matrimonio.	X	X
5-7.		5-7. Invariato			
20.3	<b>Diritto del/ella coniuge in caso di divorzio o del/ella partner in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata</b>	20.3 <b>Diritto del/ella coniuge in caso di divorzio o del/ella partner in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata</b>			
1-2.		1-2. Invariato			
3.	L'ammontare della rendita per superstiti corrisposta a coniugi divorziati o ex partner è limitato all'importo minimo della rendita per coniugi ai sensi della LPP. La prestazione viene ridotta fino a concorrenza dell'importo che, insieme alle prestazioni congruenti di altre assicurazioni sociali (nazionali ed estere), supera il diritto risultante dalla sentenza di divorzio o dalla sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata.	3. L'ammontare della rendita per superstiti corrisposta a coniugi divorziati o ex partner è limitato all'importo minimo della rendita per coniugi ai sensi della LPP. <del>La prestazione viene ridotta fino a concorrenza dell'importo che, insieme alle prestazioni congruenti di altre assicurazioni sociali (nazionali ed estere), supera il diritto risultante dalla sentenza di divorzio o dalla sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata.</del> Se la rendita per coniugi ai sensi della LPP e la rendita per vedovile dell'AVS superano insieme il diritto risultante dalla sentenza di divorzio o dalla sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata, la rendita per coniugi ai sensi della LPP viene ridotta di tale importo.	Modifica: precisazione delle condizioni per la riduzione della rendita per coniugi ai sensi della LPP.	X	X
4-6.		4-6. Invariato			

20.5	<b>Rendita per orfani</b>	20.5	<b>Rendita per orfani</b>					
1.	Al decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, ogni figlio o figlia ha diritto a una rendita per orfani, a condizione che non abbia ancora compiuto 18 anni e che abbia diritto a una rendita per orfani del 1° pilastro. Ogni figlio o figlia ha diritto a una rendita doppia per orfani qualora il decesso dell'altro genitore non dia luogo a una rendita per orfani dell'istituto di previdenza competente.	1.	Al decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, ogni figlio o figlia ha diritto a una rendita per orfani, a condizione che non abbia ancora compiuto 18 anni e che abbia diritto a una rendita per orfani del 1° pilastro. Ogni figlio o figlia ha diritto a una rendita doppia per orfani qualora il decesso dell'altro genitore non dia luogo a una rendita per orfani dell'istituto di previdenza competente.	Modifica: il diritto alle rendite per figli della cassa pensione non può essere collegato al diritto alla rendita per figli dell'AVS. (sentenza del Tribunale federale TF 9c_543/2021)			X	X
2.-6.		2.-6.	Invariato					
7.	Il diritto a una rendita per orfani viene meno con il decesso dell'orfano, ma al più tardi quando il figlio o la figlia compie 18 anni. Il diritto alle prestazioni dura al massimo fino al compimento del 25° anno di età se	7.	Il diritto a una rendita per orfani viene meno con il decesso dell'orfano, ma al più tardi quando il figlio o la figlia compie 18 anni. Il diritto alle prestazioni dura al massimo fino al compimento del 25° anno di età se					
a)	un figlio o una figlia si trova ancora in formazione e ha diritto alle prestazioni del 1° pilastro (rendita per figli) o	a)	un figlio o una figlia si trova ancora in formazione e ha diritto alle prestazioni del 1° pilastro <del>rendita per figli</del> o	Modifica: il diritto alle rendite per figli della cassa pensione non può essere collegato al diritto alla rendita per figli dell'AVS. (sentenza del Tribunale federale TF 9c_543/2021)				
b)		b)	Invariato					
20.6	<b>Capitale in caso di decesso</b>	20.6	<b>Capitale in caso di decesso</b>					
1.	Se una persona assicurata o una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità muore prima del raggiungimento dell'età di riferimento e gli averi di vecchiaia esistenti non vengono utilizzati (completamente) per il finanziamento di rendite per superstiti ai sensi degli articoli 20-20.5, diventa esigibile un capitale in caso di decesso. Non sussiste alcun diritto al capitale in caso di decesso se la persona assicurata mantiene il rapporto di previdenza secondo l'art. 10.8.	1.	Se una persona assicurata o una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità muore prima del raggiungimento dell'età di riferimento e gli averi di vecchiaia esistenti non vengono utilizzati (completamente) per il finanziamento di rendite per superstiti ai sensi degli articoli 20-20.5, la differenza diventa esigibile come <del>divente esigibile</del> un capitale in caso di decesso. Non sussiste alcun diritto al capitale in caso di decesso se la persona assicurata mantiene il rapporto di previdenza secondo l'articolo 10.8.	Precisazione: definizione dell'ammontare del capitale in caso di decesso.			X	X
2.	Indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti hanno diritto a un capitale in caso di decesso nell'ordine seguente:	2.	Indipendentemente dal diritto di successione, i superstiti hanno diritto a un capitale in caso di decesso nell'ordine seguente:					
a)+b)		a)+b)	Invariato					
c)	figli della persona defunta aventi diritto a una rendita, in loro mancanza	c)	figli della persona defunta <del>aventi diritto a una rendita</del> , in loro mancanza	Modifica: i figli della persona defunta vengono equiparati.			X	X
d)		d)	Invariato					
e)	figli della persona defunta che non soddisfano le condizioni del diritto alla prestazione ai sensi dell'articolo 20.5, in loro mancanza	e)	<del>figli della persona defunta che non soddisfano le condizioni del diritto alla prestazione ai sensi dell'articolo 20.5, in loro mancanza</del>	Modifica: i figli della persona defunta vengono equiparati.				
f)	i genitori, in loro mancanza	f)	genitori, in loro mancanza					
g)	i fratelli e le sorelle.	g)	fratelli e le sorelle.					
3.-5.		3.-5.	Invariato					
6.	L'ammontare del capitale in caso di decesso è stabilito nel piano previdenziale.	6.	<del>L'ammontare del capitale in caso di decesso è stabilito nel piano previdenziale.</del>	Eliminato: viene trattato nell'art. 20.6, cpv. 1			X	X
20.7	<b>Capitale supplementare in caso di decesso</b>	20.7	<b>Capitale supplementare in caso di decesso</b>					
1.		1.	Invariato					
2.	Gli averi di vecchiaia costituiti con riscatti facoltativi della persona assicurata sono in ogni caso disponibili come capitale supplementare in caso di decesso. Il pagamento avviene senza interessi. Il diritto alle prestazioni risulta dagli articoli 14.3 e 15.2.	2.	<del>Gli averi di vecchiaia costituiti con riscatti facoltativi della persona assicurata sono in ogni caso disponibili come capitale supplementare in caso di decesso. Il pagamento avviene senza interessi. Il diritto alle prestazioni risulta dagli articoli 14.3 e 15.2.</del>	Eliminato: il pagamento dei riscatti facoltativi è disciplinato nell'art. 14.3 cpv. 2.			X	X
Art. 22	<b>Conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata</b>	Art. 22	<b>Conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata</b>					
22.2	<b>Conguaglio della previdenza prima del pensionamento</b>	22.2	<b>Conguaglio della previdenza prima del pensionamento</b>					
1.	Se una persona assicurata divorzia o la fondazione, in virtù di una sentenza di divorzio passata in giudicato, deve bonificare una parte della prestazione d'uscita maturata durante il matrimonio all'istituto di previdenza dell'altro coniuge divorziato, tutte le prestazioni assicurate si riducono proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovvaobbligatoria, nella misura in cui siano definite in funzione degli averi di vecchiaia nel piano previdenziale. Gli averi di vecchiaia vengono a loro volta ridotti proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovvaobbligatoria fino a concorrenza della prestazione d'uscita trasferita.	1.	Se una persona assicurata divorzia o la fondazione, in virtù di una sentenza di divorzio passata in giudicato, deve bonificare una parte della prestazione d'uscita maturata durante il matrimonio all'istituto di previdenza dell'altro coniuge divorziato, nella parte obbligatoria e sovvaobbligatoria si riducono proporzionalmente tutte le prestazioni assicurate che sono definite in funzione degli averi di vecchiaia nel piano previdenziale. Gli averi di vecchiaia vengono a loro volta ridotti proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovvaobbligatoria fino a concorrenza della prestazione d'uscita trasferita. Questa regolamentazione si applica per analogia se l'assicurazione viene mantenuta dopo l'età di riferimento.	Nuovo: in caso di mantenimento dell'assicurazione dopo l'età di riferimento, il giudice del divorzio può definire un conguaglio della previdenza.				X
2.-4.		2.-4.	Invariato					
22.3	<b>Conguaglio della previdenza dopo il pensionamento</b>	22.3	<b>Conguaglio della previdenza dopo il pensionamento</b>					
1.-3.		1.-3.	Invariato					
4.	Se il coniuge divorziato/a ha parte di un istituto di previdenza, la rendita calcolata individualmente viene trasferita al suo istituto di previdenza a cadenza mensile. Il trasferimento avviene proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovvaobbligatoria.	4.	Se il coniuge divorziato/a è affiliato a un istituto di previdenza, la rendita calcolata individualmente viene trasferita al suo istituto di previdenza una volta all'anno e <del>rimborzata</del> <del>con la metà del fondo di interesse regolamentare applicabile in tale anno.</del> <del>a cadenza mensile.</del> Il trasferimento avviene proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovvaobbligatoria.	Modifica: precisazione della remunerazione			X	
5.-6.		5.-6.	Invariato					

